

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1995

relativa all'applicazione provvisoria di taluni accordi tra la Comunità europea e taluni paesi terzi
sul commercio dei prodotti tessili (Bulgaria, Repubblica popolare cinese, Repubblica ceca,
Slovacchia, Uzbekistan)

(96/225/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l'articolo 113, in combinato disposto con
l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Commissione ha negoziato, a nome
della Comunità, accordi bilaterali per modificare e, se del
caso, rinnovare gli accordi bilaterali e i protocolli esistenti
sul commercio dei prodotti tessili con determinati paesi
terzi;

considerando che gli accordi bilaterali dovrebbero essere
applicati in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio
1996, in attesa che siano espletate le procedure necessarie
per la loro conclusione, fatta salva l'applicazione provvi-
soria reciproca da parte dei paesi partner,

Articolo unico

Gli accordi bilaterali elencati in allegato alla presente
decisione sono applicati in via provvisoria a decorrere dal
1° gennaio 1996, in attesa della loro conclusione formale,
fatta salva l'applicazione provvisoria reciproca da parte
dei paesi partner.

I testi degli accordi siglati sono acclusi alla presente
decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1995.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

L. ATIENZA SERNA

ALLEGATO

ELENCO DEI PAESI

BULGARIA
REPUBBLICA POPOLARE CINESE
REPUBBLICA CECA
SLOVACCHIA
UZBEKISTAN
